



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 18 luglio 2014 n. 123

OGGETTO: Manifestazione culturale denominata “Ortona filosofia a mare V[^] edizione 2014 – Conversazioni sul bene”. Provvedimenti.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **18** del mese di **luglio** alle ore **14:15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig.ra Lea RADICO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 9.5.2014 del presidente pro tempore dell'Associazione Insegnanti di Filosofia – Sezione della Società Filosofica Italiana, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.13205 del 12.5.2014, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica allo svolgimento dell'evento culturale denominato “Ortona Filosofia a Mare. V[^] Edizione 2014 – Conversazioni sul bene”, consistente in un ciclo di conferenze su temi filosofici

che si terrà in Piazza del Teatro ovvero, in caso di pioggia, all'interno della Sala Eden, in programma nelle giornate del 18 – 19- 20 luglio 2014 con le seguenti modalità:

Venerdì 18 luglio 2014 ore 21,30: conferenza sul tema “La passione per il bene”, tenuta da:
Remo Bodei dell'Università di Los Angeles;
Vito Mancuso dell'Università di Padova.

Sabato 19 luglio 2014 ore 21,30: conferenza sul tema “Scienze e tecnologia. Il bene e il male”, tenuta da:
Nicla Vassallo dell'Università di Genova;
Antonio Gnoli del quotidiano “La Repubblica”.

Domenica 20 luglio ore 21,30: conferenza sul tema “Globalizzazione del bene?”, tenuta da:
Achille Varzi della Columbia University di New York
Gereon Wolters dell'Università di Konstanz.

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore culturale e sociale;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *”ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.”;*

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *“in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione”;*

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *”di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;*

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale, sociale e del tempo libero;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione dell'Associazione Insegnanti di Filosofia – Sezione della Società Filosofica Italiana, l'area ove si svolgerà la manifestazione ovvero, in caso di pioggia, la Sala Eden nonché compartecipando alle spese mediante un contributo di €.5.000;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

DELIBERA

1)- concedere dell'Associazione Insegnanti di Filosofia – Sezione della Società Filosofica Italiana il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;

2)- compartecipare economicamente alla stessa mediante:

- la concessione a titolo gratuito l'uso di P.zza del Teatro nonché, se necessario, della Sala Eden, per le intere giornate del 18 – 19- 20 luglio 2014;
- l'erogazione della somma di €5.000 quale contributo alle spese sostenute, da erogarsi a rendicontazione e con le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative e alle attività culturali, approvato con delibera C.S. n.14 del 30.1.2007;

3)- dare atto che:

- a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;
- b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;
- c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;
- d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

4)- prenotare per tale esigenza la somma di €. 5.000 dal capitolo 9250 del redigendo bilancio 2014, dando atto del rispetto dei 7/12 della spesa per l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 (pren.201400562), che verrà erogata a cura del Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, a rendicontazione, autorizzando lo stesso, se necessario, ad anticipare agli organizzatori dell'evento fino al 40% della somma stessa.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **G. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 23 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 23 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**